

COMUNICATO UFFICIALE N. 230

DEL 14 MAGGIO 2019



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare dell'11-12-13 maggio 2019 – Diciassettesima giornata ritorno

Atalanta-Genoa 2-1
Bologna-Parma 4-1
Cagliari-Lazio 1-2
Fiorentina-Milan 0-1
Frosinone-Udinese 1-3
Internazionale-Chievo Verona 2-0
Roma-Juventus 2-0
Sampdoria-Empoli 1-2
Spal-Napoli 1-2
Torino-Sassuolo 3-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 14 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 89**

SERIE A TIM

Gare dell'11-12-13 maggio 2019 – Diciassettesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

230/585

Gara Soc. CAGLIARI – Soc. JUVENTUS del 2 aprile 2019

Il Giudice Sportivo,

vista la riserva di cui all'ordinanza in Comunicato Ufficiale n. 196 del 5 aprile 2019;

vista la relazione supplementare della Procura Federale;

vista in particolare la nota informativa della Questura di Cagliari in data 11 aprile 2019;

rilevato che è emerso che i cori in questione, pur certamente censurabili, hanno avuto durante la gara una rilevanza oggettivamente limitata anche in ordine alla effettiva percezione:

P.Q.M.

delibera di non applicare sanzioni alla Soc. **CAGLIARI**.

* * * * *

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. CHIEVO VERONA

Il Giudice Sportivo,

in relazione ai cori di denigrazione territoriale segnalati dalla Procura Federale delibera di non applicare sanzioni alla Soc. **Internazionale** in quanto la relazione non è pervenuta nei termini previsti dall'art. 35, 2.1 CGS.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Milan, Napoli, e Sampdoria** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **TORINO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **SPAL** per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, lanciato un bicchiere di plastica pieno di liquido all'indirizzo del portiere della squadra avversaria che cadeva nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOURABIA Mehdi (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

RIGONI Nicola (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PALOMINO Jose Luis (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RADU Stefanel Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RIGONI Luca (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO Cristian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

CIANO Camillo (Frosinone)
CIONEK THIAGO Rangel (Spal)
FARES Mohamed Salim (Spal)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

DZEKO Edin (Roma)

OTTAVA SANZIONE

BARELLA Nicolo (Cagliari)
BIRAGHI Cristiano (Fiorentina)
DI LORENZO Giovanni (Empoli)
FERRARI Gianmarco (Sassuolo)
GUIMARES CORDEIRO Sandro Ranieri (Udinese)
SCOZZARELLA Matteo (Parma)

SETTIMA SANZIONE

CAN Emre (Juventus)
LOCATELLI Manuel (Sassuolo)
LUKIC Sasa (Torino)
ZANIOLO Nicolo (Roma)

SESTA SANZIONE

BADELJ Milan (Lazio)

DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese)

EKDAL Albin (Sampdoria)

KOLAROV Aleksandar (Roma)

PANDEV Goran (Genoa)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa)

SORIANO Roberto (Bologna)

TONELLI Lorenzo (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DI MARCO Federico (Parma)

LAURINI Vincent Alain (Fiorentina)

OKAKA CHUKA Stefano (Udinese)

PERISIC Ivan (Internazionale)

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)

VALERO IGLESIAS Borja (Internazionale)

TERZA SANZIONE

DEMIRAL Merih (Sassuolo)

YAO KOUASSI Gervais (Parma)

SECONDA SANZIONE

ARIAUDO Lorenzo (Frosinone)

PRIMA SANZIONE

GRUBAC Sergej (Chievo Verona)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DONNARUMMA Gianluigi (Milan)

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CACCIATORE Fabrizio (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

PROTO Silvestro (Lazio)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 MAGGIO 2019

IL PRESIDENTE
Gaetano Miccichè